

PROGETTO "POLO TECNOLOGICO DI SESTO SAN GIOVANNI - BIOPIATTAFORMA INTEGRATA CAP" – CESSIONE A CAP HOLDING SPA DELL'80% DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA POSSEDUTA DAL COMUNE IN CORE SPA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

con deliberazione n. 1 del 21 gennaio 2020 il Consiglio Comunale si è, tra l'altro, espresso in ordine all'opportunità di concludere l'istruttoria finalizzata alla cessione delle quote azionarie detenute dall'Ente nella società pubblica denominata CORE SPA alla società CAP Holding spa così da consentire ai singoli consiglieri una valutazione complessiva degli interessi pubblici sottesi e della congruità e convenienza dell'operazione economica.

PREMESSO, INOLTRE, CHE

CORE SPA è una società **per azioni interamente pubblica** di proprietà dei comuni di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Segrate, Pioltello e Cormano affidataria di servizi pubblici locali, si occupa principalmente dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei predetti comuni tramite incenerimento, secondo il modello dell'in-house providing;

il Comune di Pioltello detiene una quota azionaria dell'entità pari al 15% del capitale sociale (300.000 azioni);

il valore del capitale sociale è di € 2.000.000;

i soci di CORE, con delibera Assembleare del 9/9/2016, hanno deciso di procedere alla dismissione dell'impianto, escludendo la possibilità che lo stesso, oramai prossimo al fine vita, potesse essere riutilizzato per l'incenerimento di rifiuti solidi urbani;

CAP Holding spa nel medesimo periodo, giugno 2016, al fine di decidere se internalizzare o meno il servizio di smaltimento dei fanghi da depurazione, ha pubblicato un avviso di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. 50/2016, pubblicato anche sul GUUE per informare gli operatori economici in merito ad esigenze relative al processo di depurazione ed, in particolare, al trattamento e alla valorizzazione dei fanghi provenienti da depuratori, acquisendo, allo stesso tempo, informazioni tecniche sullo stato dell'arte della tecnologia in un'ottica di economia circolare;

a valle di tale procedura la Società CAP Holding ha iniziato a verificare la concreta possibilità di realizzare il suddetto impianto presso l'UNICO SITO esistente nel territorio dove fosse possibile associare il processo di depurazione con quello di produzione di calore dalla valorizzazione dei fanghi. La localizzazione presso l'impianto di Sesto San Giovanni è risultata l'unica, anche a fronte di verifiche ulteriori di fattibilità presso altri impianti di depurazione;

l'autorità d'ambito della Città metropolitana di Milano si è espressa positivamente in ordine alla realizzazione di un impianto di smaltimento fanghi attraverso un intervento di revamping dell'Asset Immobiliare di CORE Spa;

in data 16/07/2018, (PROT. CAP 8762 DEL 13/07/2018) CAP e CORE hanno presentato ai Comuni soci di CORE il progetto unitario composto dallo studio di fattibilità tecnico economica, relativo all'impianto di termovalorizzazione dei fanghi da depurazione e dallo studio di fattibilità tecnico economica relativo, all'impianto di smaltimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani finalizzati;

in data 2/10/2018, CAP e Core hanno sottoscritto apposito contratto preliminare con il quale le medesime parti hanno individuato le finalità del progetto ed hanno contestualmente definito il relativo percorso.

CONSIDERATO CHE nel contratto preliminare le parti hanno definito che il progetto condiviso prevede:

l'acquisto, da parte di Cap Holding S.p.A. del complesso produttivo in cui CORE svolge attualmente la propria attività;

l'acquisto da parte della stessa Entità di una partecipazione al capitale sociale di CORE S.p.A. pari all'80% del capitale sociale stesso.

Con la deliberazione n. 1 del 21 gennaio 2020 il Consiglio Comunale di Pioltello ha preso atto che l'assemblea dei soci di CORE, in data 25 ottobre 2019, ha già autorizzato l'Amministratore Unico, sig. Marco Cipriano, a cedere a CAP Holding Spa, le immobilizzazioni materiali di proprietà di CORE, comprensive di beni immobili (terreni e fabbricati) ed impianti, il tutto come individuato nel documento "relazione di stima del valore delle immobilizzazioni della società CORE Consorzio Recuperi Energetici S.p.a." del 30 settembre 2019, redatta dalla dott.ssa Maria Carla Bottini, dottore commercialista, incaricata dal Dott. Marcello Del Prete nominato Perito con decreto R.G. n. 3754/2019 dal Presidente del Tribunale di Milano ed asseverata in data 7 ottobre 2019 con atto del Notaio Anna Riberti (Rep. 920) al prezzo di euro 8.200.000,00, comprensivo di beni mobili, provvisoriamente determinato alla data del 31 dicembre 2018, che sarà sottoposto a successivo aggiornamento previsto entro luglio 2020, coerentemente con la stima definita dal perito terzo ed indipendente nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, conferendo allo stesso Amministratore Unico ogni più ampio mandato affinché provveda alla sottoscrizione del contratto preliminare di cessione degli asset – prevedendo l'incasso di un acconto a favore di CORE pari a euro 4.000.000,00 - e di ogni altro atto inerente e conseguente, compresa la successiva sottoscrizione del contratto definitivo;

CONSIDERATO CHE

- Cap Holding è una società per azioni **interamente pubblica** ed è partecipata da 199 Enti Locali affidataria di servizi pubblici locali, si occupa dei servizi idrici integrati (IIS), secondo il modello dell'in-house providing. Essa è affidataria del servizio fino al 2033;
- la Giunta Comunale di Sesto San Giovanni con proprio atto n. 407 del 27 novembre 2018, su delega degli altri comuni soci di CORE (delibere di GC del Comune di Pioltello n. 167/2018, del Comune di Cologno Monzese n.218/2018, del Comune di Segrate n. 183/2018 e del Comune di Cormano n.223/2018) ha deliberato quanto segue:

di prendere atto del progetto unitario composto dallo Studio di fattibilità tecnico economica relativo all'impianto di termovalorizzatore dei fanghi da depurazione e relativi allegati e dello studio di fattibilità tecnico economica relativo all'impianto di smaltimento della

frazione organica dei rifiuti solidi urbani presentato al protocollo di questa amministrazione in data 16 luglio 2018 che si intende, anche se non allegato, qui integralmente richiamato per relationem;

di prendere atto della decisione assunta all'unanimità dalla Conferenza d'Ambito dei Comuni della Città Metropolitana di Milano, assunta in data 11 giugno 2018, che ha confermato l'inserimento degli asset di CORE, una volta riconvertiti come da progetto, nel Piano degli Investimenti, riconoscendone la strumentalità al S.I.I.;

di dare avvio, in ragione dell'insistenza dell'impianto integralmente sul territorio di Sesto San Giovanni ed anche nell'interesse degli altri Comuni soci, agli adempimenti di natura istruttoria necessari alla completa realizzazione della fase preliminare del progetto, così come sotto individuati:

Predisposizione, redazione e pubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'art. 63 del Codice dei Contratti ed alla delibera n. 8 dell'ANAC, volto a verificare la natura infungibile della proposta di acquisto delle azioni di CORE presentata da CAP (ferme restando le successive decisioni peritali conseguenti), prevedendo, all'interno del predetto avviso pubblico, che i relativi costi e ad esso strumentali (perizie, pareri, anche affidati a università, pareri legali etc) saranno posti a carico del soggetto la cui offerta sarà confermata come infungibile;

di prendere atto del documento descrittivo per la realizzazione del polo tecnologico di Sesto San Giovanni – Biopiattaforma integrata, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale di essa;

curare, a valle della procedura di cui al punto precedente, la predisposizione, redazione e condivisione, e l'invio della richiesta di parere all'ANAC in ordine alla corretta interpretazione dei criteri eccezionali di cui all'art. 10 comma 2 del Dlvo 175/2016 in ordine alla vendita delle azioni della società;

- con delibera di Giunta n. 50/2019 del 27/2/2019, avente ad oggetto “progetto industriale relativo alla creazione di un polo tecnologico sull'economia circolare – progetto preliminare presentato dalla società CAP Holding per la riconversione degli impianti di CORE Spa ad uso esclusivo del servizio idrico integrato e contenente la proposta di utilizzazione promiscua di asset esistenti per la gestione della FORSU a favore dei Comuni Soci – fase istruttoria preliminare – presa d'atto attuazione” il Comune di Sesto San Giovanni, anche su delega degli altri comuni soci di CORE SpA deliberava:

1. “di prendere atto delle risultanze dell'avviso di indagine di mercato sopra citato, dando atto che alla scadenza del termine sopra riportato non sono pervenute proposte alternative, così come risulta da apposito verbale redatto in data 31/1/2019;

2. di prendere atto del parere redatto dall'Avvocato (avv. Luigi Giuliano) che ha confermato la correttezza, da un punto di vista legale, dell'operazione così come prospettata;

3. di prendere atto del parere redatto dal Professore universitario (ing. Mauro Mancini) che ha confermato la sostenibilità tecnico/finanziaria/industriale di contesto;

4. di prendere atto della bozza di comunicazione all'ANAC (allegato sub. G) così come condivisa con gli altri Comuni, incaricando il Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni, di procedere alla sottoscrizione e trasmissione della comunicazione con relativi allegati.

- Il Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni ha trasmesso, anche nell'interesse degli altri Comuni soci di CORE, ad ANAC la sopra citata comunicazione nella quale è evidenziato in particolare, come le condizioni di UNICITA' DEL

TERRITORIO – INFUNGIBILITA' DEI PROCESSI – CONVENIENZA ECONOMICA PER IL RIUTILIZZO DI ASSET, risultanti dall'articolata ed approfondita istruttoria finalizzata alla verifica dei predetti elementi (INDAGINE DI MERCATO)- e la cui concreta realizzazione resta in ogni caso un onere per le amministrazioni comunali interessate- integrino quei casi eccezionali in presenza dei quali l'art. 10 comma 2, 2^a cpv del D. Lgs 175/2016 prevede che l'alienazione di una partecipazione, da parte di un ente locale, possa essere effettuata mediante negoziazione diretta con il singolo acquirente;

- l'Assemblea dei soci di CAP Holding Spa, in data 21 maggio 2020, ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto di una partecipazione azionaria in CORE S.p.a., per lo svolgimento in house providing per i comuni soci di Core che aderiranno a tale modello ed in analogia al modello gestionale adottato nel servizio idrico integrato - dell'attività di smaltimento della FORSU attraverso l'utilizzo anche promiscuo delle infrastrutture poste presso l'impianto di depurazione di Sesto San Giovanni fino ad un massimo dell'80% del capitale sociale.

TENUTO CONTO CHE, le due Entità, a totale partecipazione pubblica hanno presentato istanza congiunta al tribunale di Milano (prot. CAP 3866 del 15/3/2019) di volontaria giurisdizione per la nomina di un perito per la determinazione del valore degli assets e delle partecipazioni di CORE. il Presidente del Tribunale di Milano, con ordinanza in data 9 aprile 2019, RG n. 3754/2019, ha individuato nel dott. Marcello Del Prete il nominativo del Professionista per la redazione di una perizia giurata di stima finalizzata alla definizione dei valori di mercato per la vendita in piena proprietà degli assets e delle Partecipazioni di CORE S.p.a..

CONSIDERATO CHE

- in data 30/9/2019, il dott. Marcello Del Prete, perito nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, ha depositato la perizia asseverata di stima delle partecipazioni aggiornata alla data del 31/12/2018, successivamente oggetto di aggiornamento, alla data del 31/12/2019 da parte dello stesso perito con atto del 28 aprile 2020 (allegato A);
- in particolare, detto W (euro 2.950.000) il valore attribuito dal perito all'azienda CORE S.p.A. ed N (2.000.000) il numero complessivo di azioni in cui è diviso il capitale sociale di Core stessa, il prezzo per la singola azione è dato dal rapporto tra W/N e risulta, pertanto, pari a euro 1,475 (euro uno virgola quattrocentosettantacinque).
- in ordine alla proposta di acquisto delle azioni di CORE (formulata da CAP Holding per una quota corrispondente all'80% del capitale sociale) il valore, che è risultato all'esito della perizia asseverata da perito nominato dal Tribunale a garanzia dei principi di terzietà, imparzialità ed efficienza, dimostra la convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita delle partecipazioni stesse.

VISTA la proposta di acquisto delle partecipazioni di CORE trasmessa da CAP Holding al Comune in data 12 giugno 2020 (prot. 7774) con la quale la stessa società ha formulato offerta di acquisto di una quota pari all'80% della partecipazione azionaria detenuta dal Comune nella società CORE S.p.a. (complessivamente ammontante a n. 240.000 azioni, rappresentative del 15% del capitale sociale della società).

Visto l'articolo 10 comma 2 secondo periodo del D.lgs 175/2016 "... *In casi eccezionali a seguito di deliberazione motivata dell'Organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare*

riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente”.

CONSIDERATO CHE la stessa è subordinata:

- all'esito favorevole di entrambi i procedimenti istruttori ex art. 10, comma 2 D. Lgs 175/2016 ed ex art. 34, comma 20 D.L. 179/2012, congiuntamente finalizzati all'ottenimento, da parte di CORE, dell'affidamento del servizio di smaltimento/trattamento della frazione organica del rifiuto solido urbano;
- all'accettazione da parte di tutti i soci di CORE S.p.A. di analoga offerta da parte di CAP Holding S.p.A, in mancanza della quale CAP si riserva di procedere con le singole amministrazioni deliberanti;
- alla loro unanime rinuncia all'esercizio della prelazione di cui all'art. 8 dello statuto di CORE S.p.A.

VISTA l'istruttoria ex art. 10 comma 2 D. Lgs 175/2016, come da relazione allegata alla presente deliberazione (Allegato B).

CONSIDERATO che l'istruttoria ex art. 34, comma 20 D.L. 179/2012 richiede che i requisiti del controllo analogo e dell'economicità del servizio siano verificati nel momento in cui il servizio stesso viene a decorrere e, dunque, alla data del 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che, nonostante quanto sopra, viste le precedenti deliberazioni di questa Amministrazione Comunale in ordine al futuro dell'inceneritore di Sesto San Giovanni e alla sua trasformazione in una Biopiattaforma, è possibile mantenere, ex Dlgs 175/2016, il 20% della partecipazione in CORE Spa per tutta la durata dei lavori di costruzione del nuovo impianto;

CONSIDERATO che il mantenimento della suddetta partecipazione è finalizzato al successivo perfezionamento dell'affidamento – secondo il modello in house providing – del servizio di smaltimento della FORSU in capo a CORE Spa, nella sua nuova configurazione di società partecipata dalle amministrazioni comunali e dalla società interamente pubblica, CAP Holding Spa, a sua volta affidataria in house providing di un servizio pubblico;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, è oggi possibile esprimere indirizzo vincolante in ordine all'affidamento “in house providing” a CORE Spa del servizio di smaltimento della FORSU con decorrenza successiva alla messa in funzione dell'impianto, collegata alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalle leggi vigenti;

VISTO lo schema di contratto di cessione delle partecipazioni di CORE dai Comuni soci a CAP, allegato alla presente deliberazione (Allegato C);

CONSIDERATO CHE il prezzo di vendita sarà oggetto di aggiornamento a seguito di ulteriore perizia effettuata sulla base di una situazione patrimoniale della società riferita alla data del 1 settembre 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 19 dicembre 2019 mediante la quale è stato approvato con parere favorevole del Collegio dei revisori l'“AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI REVISIONE ANNUALE PER L'ANNO 2019” che al punto conclusioni recita : “ ... Continua il percorso progettuale per la realizzazione della riconversione industriale di **CORE spa** che potrebbe prevedere una forte riduzione della partecipazione dell'Ente nella compagine societaria”.

VISTO l'art. 42 comma 2, lett. e) del D.lgs 267/2000 che rimette alla competenza del Consiglio Comunale le deliberazioni in ordine *all'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione.*

ESAMINATO il parere espresso dai Revisori dei conti del Comune;

ESAMINATI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 (TUEL) in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente provvedimento.

ESAMINATO il parere di legittimità reso dal Segretario Generale.

Tutto ciò premesso

Con voti

DELIBERA

- 1) di prendere atto degli esiti della istruttoria indicata in premessa ed in particolare della relazione ex art. 10 comma 2 D.lgs 175/2016 allegata alla presente deliberazione (Allegato B);
- 2) di ritenere, conseguentemente agli esiti di cui al punto 1, che la proposta di acquisto delle azioni di CORE spa (formulata da CAP Holding per una quota corrispondente all'80% del capitale sociale secondo il valore che risulterà all'esito della perizia di stima) presenta i caratteri:
 - a) dell'unicità atteso che lo smaltimento della frazione umida avverrebbe attraverso l'utilizzo di infrastrutture esistenti di proprietà del soggetto acquirente e localizzate all'interno delle aree del depuratore (dunque non segmentabili) delle acque reflue gestite dallo stesso soggetto acquirente per le attività del Servizio Idrico Integrato;
 - b) dell'infungibilità atteso che il processo di smaltimento della FORSU ed il processo produttivo di depurazione delle acque reflue e valorizzazione dei fanghi sono fortemente interconnessi e permettono, per le caratteristiche proprie dell'Area interessata, di poter realizzare esclusivamente nel sito già individuato il progetto sopra descritto, così come peraltro dimostrato anche a seguito della verifica di mercato esperita da CAP Holding SpA ex art. 56 D.Lgs 50/2016.
- 3) di ritenere che sussistono le ragioni della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita delle azioni come analiticamente dimostrato nella relazione (par. "**congruità del prezzo di vendita**") allegata al presente atto sotto lettera B per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) di ritenere che la congruità del prezzo di vendita delle partecipazioni risulta, in particolare, dai seguenti elementi:
 - a) la circostanza che il perito, chiamato a svolgere la valutazione estimativa del valore delle partecipazioni di CORE, è stato individuato dal Presidente del Tribunale, a totale garanzia dei principi di terzietà, imparzialità ed efficienza;
 - b) il metodo di valutazione utilizzato nella perizia delle partecipazioni di CORE è rappresentato dal metodo patrimoniale semplice che come indicato in perizia "*ha come obiettivo la valorizzazione dell'azienda tenendo conto dell'elemento di obiettività e verificabilità dell'aspetto patrimoniale pur senza trascurare le attese reddituali quali componenti del capitale economico.*"

- c) l'alienazione della partecipazione consente all'amministrazione comunale di introitare il corrispettivo della vendita alla data della stipula dell'atto di cessione, prevista nel corso del 2020;
- 5) di autorizzare, alla luce di quanto sopra, la vendita dell'80% delle partecipazioni detenute dal Comune in CORE S.p.a. a favore di CAP Holding spa;
 - 6) di prendere atto che il prezzo di vendita sarà oggetto di definitiva quantificazione a seguito di ulteriore perizia effettuata sulla base della situazione patrimoniale della società alla data del 1 settembre 2020;
 - 7) di prendere atto che, entro 45 gg dalla data di cui al punto precedente, verrà rilasciata perizia di stima dal Perito nominato dal Presidente del Tribunale e che la stessa verrà trasmessa al consiglio comunale per la definitiva accettazione del prezzo entro e non oltre il 31 ottobre 2020 e per la contestuale autorizzazione alla stipula;
 - 8) di approvare lo schema di contratto di vendita delle partecipazioni (allegato C);
 - 9) di confermare l'indirizzo vincolante in ordine all'affidamento "in house providing" a CORE Spa del servizio di smaltimento della FORSU con decorrenza dalla messa in funzione dell'impianto, subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalle leggi vigenti;
 - 10) di mantenere il 20% della partecipazione di CORE al fine di consentire il mantenimento della configurazione in house providing della società finalizzata al futuro affidamento a CORE del servizio di smaltimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani;